

**DIPARTIMENTO INTERREGIONALE L.N.D. CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D  
ACCORDO ECONOMICO PLURIENNALE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:

**La Società** \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ C.F./P.Iva \_\_\_\_\_

rappresentata da \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

affiliata alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale (nel prosieguo definita per brevità la "Società");

e

**L'Allenatore** \_\_\_\_\_ Matricola FIGC \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

domiciliato a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

(nel prosieguo, per brevità, "l'allenatore");

***Premesso***

- che l'allenatore, ai sensi della vigente normativa federale, è tesserato con la Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie D;
- che le parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale per disciplinare le modalità di pagamento da parte della Società del premio di tesseramento in favore dell'allenatore, del rimborso delle spese documentate e/o dell'eventuale indennità chilometrica nonché delle eventuali voci premiali.

***Convengono quanto segue***

**Art. 1** - Il Sig. \_\_\_\_\_ si impegna, nella sua qualità di allenatore, a fornire le proprie prestazioni sportive alla Società a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al 30 giugno \_\_\_\_\_.

Il trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società rispetto a quella indicata all'atto del tesseramento, o per lo svolgimento di altri compiti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'Allenatore.

**Art. 2** - La Società, si impegna ad assicurare all'allenatore le condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività ed a corrispondergli i seguenti importi annui lordi a titolo di premio di tesseramento da

contenere entro i massimali concordati prima dell'inizio di ogni stagione sportiva tra Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.).

Ai fini fiscali, le somme oggetto del presente accordo sono inquadrabili tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lett. m) del T.U.I.R.:

Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) per la stagione sportiva \_\_\_\_\_

Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) per la stagione sportiva \_\_\_\_\_

Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) per la stagione sportiva \_\_\_\_\_

**Art. 3** – Oltre a quanto pattuito ai sensi dell'articolo precedente, la Società si impegna a rimborsare all'Allenatore le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione delle stesse da parte della Società e su presentazione di idonea documentazione da parte dell'Allenatore.

In alternativa, tali voci di spesa possono essere forfettizzate e concordate, nel rispetto della legislazione fiscale vigente, nella misura e con le modalità di erogazione di seguito riportate:

Importo annuo forfettizzato: \_\_\_\_\_

Da corrispondersi con le modalità seguenti: \_\_\_\_\_

**Art. 4** - La Società, in considerazione della durata pluriennale del presente accordo oltre alle somme previste dall'articolo precedenti, si impegna ad assicurare all'allenatore, per ciascuna stagione sportiva, un'ulteriore indennità premiale ai sensi dell'art. 94 *ter comma 7 bis* delle N.O.I.F., da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento:

Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) per la stagione sportiva \_\_\_\_\_

Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) per la stagione sportiva \_\_\_\_\_

Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) per la stagione sportiva \_\_\_\_\_

ovvero secondo altre modalità concordate tra le parti e riportate sul presente modello.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Art. 5** – La Società si impegna a riconoscere all'Allenatore, per ciascuna Stagione Sportiva, i seguenti importi lordi a titolo di premio, da corrispondersi in un'unica soluzione al raggiungimento dell'obiettivo indicato:

1) Stagione Sportiva \_\_\_\_/\_\_\_\_: Obiettivo: \_\_\_\_\_

Importo lordo: \_\_\_\_\_

2) Stagione Sportiva \_\_\_\_/\_\_\_\_: Obiettivo: \_\_\_\_\_

Importo lordo: \_\_\_\_\_

3) Stagione Sportiva \_\_\_\_/\_\_\_\_: Obiettivo: \_\_\_\_\_

Importo lordo: \_\_\_\_\_

Salvo diverso accordo, l'importo lordo a titolo di premio, in caso di esonero dell'Allenatore, spetterà a quest'ultimo in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

**Art. 6** – L'importo annuo lordo e l'eventuale indennità per la durata pluriennale dell'accordo dovranno essere riconosciuti anche in caso di esonero dell'Allenatore a meno che lo stesso, esonerato prima dell'inizio del Campionato, venga tesserato per altra Società. In tale ipotesi, l'accordo economico decade, divenendo privo di effetti giuridici, dal momento del tesseramento con altra Società. Nell'ipotesi di dimissioni volontarie dell'Allenatore, l'accordo economico decade, divenendo privo di effetti giuridici, dal momento delle stesse.

L'importo globale annuo di cui agli artt. 2 e 4 non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nelle vigenti Carte Federali e, in particolare, dal Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., alla quale si fa espresso richiamo.

Il pagamento della somma pattuita dovrà essere effettuato, da parte della Società, mediante bonifico bancario, assegno bancario con buon fine d'incasso o, comunque, con ogni altra documentazione equipollente che comprovi l'avvenuto effettivo pagamento.

L'obbligo di pagamento dei rimborsi spesa di cui all'art. 3, cesserà al momento dell'eventuale esonero o delle dimissioni dell'Allenatore.

**Art. 7** - La società è tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre che siano decorsi venti giorni dall'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dall'allenatore, salvo sia intervenuta la risoluzione del contratto.

Qualora la società ometta di presentare la richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra l'allenatore dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato dal rendere la prestazione.

**Art. 8** - Nel caso in cui l'allenatore sia esonerato dalla società prima che abbia inizio il campionato nazionale cui partecipa la squadra a lui affidata, lo stesso avrà facoltà di recedere unilateralmente dal

contratto e a percepire gli emolumenti pattuiti fino alla data del recesso.

In tal caso, in deroga all'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38 delle N.O.I.F., l'allenatore avrà altresì la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra società.

Tale diritto verrà esercitato e perfezionato mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R e/o PEC alla società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed al Dipartimento interregionale. Il recesso del Contratto e la conseguente caducazione del tesseramento, ove intercorso, avranno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento Interregionale.

**Art. 9** - In nessun caso il buon fine dell'accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D..

La risoluzione delle eventuali controversie è devoluta esclusivamente al Collegio Arbitrale istituito presso la L.N.D. che deciderà ai sensi del relativo Regolamento.

**Art. 10** - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, l'Allenatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le Parti dovranno darsi reciproca comunicazione.

**Art. 11** - Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare.

**Art. 12** – In relazione alla protezione dei propri dati personali, i firmatari dichiarano di essere stati adeguatamente informati circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. [www.figc.it](http://www.figc.it)

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Per la Società (timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
L'Allenatore

Le parti dichiarano di aver preso cognizione delle clausole previste dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 del presente accordo e le approvano specificatamente.

\_\_\_\_\_  
Per la Società (timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
L'Allenatore

N.B. Il presente accordo, in quadruplica esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, a cura della Società presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. In ogni caso, la Società deve dare comunicazione all'allenatore dell'avvenuto deposito contestualmente allo stesso. Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dall'allenatore entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza dei predetti termini. Un ulteriore copia dell'accordo, regolarmente sottoscritto, deve essere consegnata all'allenatore al momento della sottoscrizione.

---

---

---

---